

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO PER GESTIONE, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, VENTILAZIONE E IDROSANITARI DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO "GIUSEPPE VERDI" E DEL "LABORATORIO SCENOGRAFICO" AFFIDATI IN GESTIONE AL MEDESIMO CIG: 7847951E07

Premesso:

che con determina _____ a firma del Sovrintendente Stefano Pace, per le motivazioni ivi addotte, è stato autorizzato l'affidamento dei servizi GESTIONE, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, VENTILAZIONE E IDROSANITARI DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO "GIUSEPPE VERDI" E DEL "LABORATORIO SCENOGRAFICO" (CIG: 7847951E7) al Fornitore risultato aggiudicatario in base a RDO

visti e comprovati

- tutti i requisiti morali e tecnico professionali dichiarati in sede di procedura dalla società risultata aggiudicataria ai sensi del Dlgs. n. 50 del 2016 s.m.i.;
- tutte le condizioni di esecuzioni richieste ai fini della stipula del contratto nei confronti dell'aggiudicatario nell'ambito della lettera di invito;

richiamato

- il CAPITOLATO (**ALLEGATO A - CAPITOLATO**);
- l'OFFERTA ECONOMICA presentata dal **Fornitore (ALLEGATO B – OFFERTA ECONOMICA)**;
- la POLIZZA ASSICURATIVA presentata dal **Fornitore (ALLEGATO C – POLIZZA ASSICURATIVA)**;
- il CONTRATTO DI LOCAZIONE, USUFRUTTO, COMODATO – ovvero qualsiasi altra documentazione presentato dalla società comprovante la costituzione di una sede operativa ai fini della stipula del contratto (**ALLEGATO D – ATTO SEDE OPERATIVA DI TRIESTE**);
- il MODELLO T contenente la dichiarazione resa dal Fornitore ai sensi della L. 136/2010 (**ALLEGATO E – MODELLO T**);
- il VERBALE DI SOPRALLUOGO effettuato dal Fornitore ai fini della presentazione dell'offerta (**ALLEGATO F – VERBALE DI SOPRALLUOGO**);
- il PIANO di SICUREZZA e tutta la documentazione attestante la sicurezza presentata dalla DITTA (**ALLEGATO G – PIANO DI SICUREZZA**);
- il LISTINO PREZZI ufficiale del fornitore aggiudicatario (**ALLEGATO H – LISTINO PREZZI UFFICIALE**);
- i CONTRATTI DI SUBFORNITURA STIPULATI DAL FORNITORE – ovvero copia di tutti i contratti di subfornitura utilizzati dal fornitore (**ALLEGATO I – CONTRATTI SUBFORNITURA**)

si conviene e stipula il seguente CONTRATTO.

Art. 1 VALORE DEL PRESENTE CONTRATTO E VALIDITA' DEGLI ALLEGATI

Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto stabilite nel MEPA Mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Gli allegati sopra citati sono parte integrante e sostanziale del presente atto. In caso di discordanza tra più atti allegati prevarrà quello più favorevole alla Fondazione.

Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO E MODALITA' DI ESECUZIONE

La Fondazione in virtù degli atti in premessa citati, affida al Fornitore, che accetta, i servizi di manutenzione conduzione e controllo degli impianti termotecnici presenti nella sede della Fondazione (Verdi) e presso i laboratori scenografici (Noghere).

Il Fornitore si obbliga ad eseguire l'Affidamento in conformità alle indicazioni e prescrizioni del Capitolato e dell'offerta economica presentata dal Fornitore, che deve intendersi integralmente richiamata nel presente contratto.

Art. 3 OBBLIGHI SPECIFICI DEL FORNITORE

Il Fornitore dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti e certificazioni di Legge previsti per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 2, e in particolare di tutte le abilitazioni richieste per legge e nella lettera di invito per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto.

Il Fornitore dichiara di aver preso adeguata visione di tutti gli impianti oggetto dell'Affidamento e di conoscerne lo stato, caratteristiche e particolarità, anche in considerazione del sopralluogo effettuato in data _____.

Per gli addetti del Fornitore impiegati nell'Affidamento, anche se soci lavoratori, dovranno trovare sempre applicazione le vigenti norme in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, con particolare riferimento delle norme in materia di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire i servizi e le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:

- a. gestione dei servizi affidati;
- b. sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- c. sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;
- d. prevenzione incendi.

Entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto il Fornitore, tramite il Referente indicato all'art. 5 del presente contratto, trasmetterà alla Fondazione copia del piano di sicurezza e tutta la documentazione richiesta dal RUP ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

Il Fornitore si impegna ad applicare nei confronti di tutti gli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente contratto condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle del C.C.N.L. di settore, e agli eventuali accordi locali integrativi, compresi eventuali rinnovi.

Il Fornitore si impegna a fornire tutte le istruzioni ai propri dipendenti e collaboratori per la corretta esecuzione del presente contratto di Fornitura.

La Fondazione ha come unico referente per l'esecuzione del presente contratto il Fornitore e per esso il suo Referente.

Il Fornitore si impegna ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché ogni altra obbligazione prevista dalla contrattazione collettiva applicabile. In particolare, il Fornitore dovrà risultare sempre in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di dipendenti, relativi al periodo in oggetto, ai sensi della vigente normativa.

Il Fornitore si impegna a rispettare la massima riservatezza nel trattare le informazioni, non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto, anche solo accidentalmente, a conoscenza durante incontri, sopralluoghi ovvero durante l'espletamento dei servizi; né degli stessi potrà fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti, tirocinanti, ecc. mantengano il medesimo segreto professionale.

Il Fornitore si impegna a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e/o soci, collaboratori, ecc. eventualmente impegnati in attività presso la Fondazione le norme e prescrizioni vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con particolare riguardo alle necessarie misure di prevenzione e protezione di competenza previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il Fornitore risponderà direttamente ed in via esclusiva per ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti relativi alla normativa antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutela ambientale in relazione ai propri addetti, responsabili, dipendenti, collaboratori, soci, ecc.

Il Fornitore garantisce che nei confronti dei propri titolari non è stato pronunciato decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di condanna passata in giudicato, sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nè è pendente alcun procedimento relativo a reati associativi contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio, violazione delle norme in materia ambientale, sicurezza sul lavoro ed ogni altro obbligo derivante da rapporti con il personale di lavoro ovvero altre violazioni di quanto al D.Lgs. 231/2001.

Art. 4 ULTERIORI ONERI A CARICO DEL FORNITORE, RESPONSABILITA' DEL FORNITORE E DIRITTI DELLA FONDAZIONE

Sono a carico del Fornitore, oltre ai servizi, attività, personale, eventuali attrezzature e materiali previsti nel Capitolato, tutte quelle necessità accessorie, che, stante la complessità organizzativa del servizio, non si è riusciti ad individuare a priori e/o a prevedere, o comunque per qualsivoglia ragione mancanti, ma che oggettivamente saranno necessarie per avviare ed espletare i servizi in questione.

Oltre a quanto previsto nel Capitolato, il Fornitore è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare a persone o cose dall'esecuzione del servizio prestato, sollevando la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

La Fondazione si riserva di effettuare controlli relativi al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di assicurazioni sociali, prevenzione degli infortuni e sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente Capitolato.

In caso di inottemperanza agli obblighi contenuti nel presente articolo, la Fondazione provvederà a segnalare la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'applicazione delle penali massime pattuite contrattualmente in caso di conferma da parte della predetta Direzione Provinciale del Lavoro della violazione degli obblighi di cui sopra.

Art. 5 DOMICILIO DEL FORNITORE, SEDE OPERATIVA, REFERENTI E CONTATTI

Il Fornitore, ai sensi del Capitolato deve eleggere a tutti gli effetti un domicilio nella provincia di Trieste ed è tenuto ad insediare una sede operativa in Italia a non più di 30 (trenta) km dalla sede della Fondazione. A tal fine il Fornitore dichiara di avere sede in Trieste, _____, ed attivato, il seguente recapito telefonico attivo 24 ore su 24: +39 _____, con disponibilità di segreteria telefonica.

Il Fornitore indica nel signor _____ il Referente unico del presente contratto che sarà contattabile tramite telefono _____ o mail _____ e pec _____ al fine di recepire in ogni momento eventuali richieste di interventi a chiamata programmabili e quelli non programmabili dovuti a cause imprevedibili.

Il Fornitore ha inoltre comunicato il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) cui la Fondazione può far riferimento per l'invio di corrispondenza inerente la gestione del servizio appaltato: _____@pec.it.

Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata alla Fondazione con un preavviso di almeno cinque giorni, con lettera raccomandata A.R. alla sede della Fondazione o invio alla Casella di Posta Elettronica Certificata della Fondazione: teatroverdi@legalmail.it.

Per le comunicazioni riguardanti la gestione del servizio dovrà essere sempre contattato il RUP che assume il ruolo di Direttore dell'esecuzione indicato dalla Fondazione: Stefano Conte, e-mail: rspp@teatroverdi-trieste.com.

Agli effetti dell'Affidamento, il Fornitore indica i seguenti recapiti:

- recapiti amministrativi: _____ e-mail: _____;
tel: +39 _____ fax: +39 _____;
- recapiti operativi/richieste interventi: _____ email: _____;
cell.: +39 _____;

posta elettronica certificata: _____;

Agli effetti dell'Affidamento, la Fondazione indica i seguenti recapiti:

- recapiti amministrativi: Ufficio Acquisti e-mail: economato@teatroverdi-trieste.com
tel.: +39 040 6722211
- recapiti operativi: Stefano Conte e-mail: rspp@teatroverdi-trieste.com
tel. +39 040 6722320 cell.: +39 348 5913883
- posta elettronica certificata: teatroverdi@legalmail.it

Ogni eventuale variazione di indirizzo del Fornitore dovrà essere comunicata alla Fondazione con un preavviso di almeno cinque giorni, con lettera raccomandata A.R., fax o invio alla Casella di Posta Elettronica Certificata della Fondazione.

Art. 6 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Fondazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora il Fornitore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore: il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Art. 7 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal _____ ed ha validità di 3 anni (36 mesi), pertanto avrà termine il _____. Il contratto potrà essere eventualmente ripetuto per servizi analoghi per ulteriori 3 anni (36 mesi), su decisione totalmente discrezionale ed insindacabile della Fondazione.

In caso di necessità, la Fondazione può attivare la cd. proroga tecnica.

Art. 8 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'affidamento, conformemente all'Offerta economica, viene stabilito ed accettato nei seguenti nei seguenti valori, che si intendono tutti oltre ad IVA ai sensi di Legge:

€ _____ (euro _____/00) quale corrispettivo a corpo, corrispondenti ad un canone mensile di € _____ (euro _____/00). L'importo si intende comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € _____,00 (euro centoottanta/00).

Per quanto alle eventualità straordinarie di cui all'art. 2 lett. D) SERVIZI DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO e art. 6 e MANUTENZIONE STRAORDINARIA del Capitolato, si pattuisce inoltre:

- tariffa oraria per eventuali prestazioni straordinarie: € 30,00 (euro trenta/00);
- fornitura di beni materiali urgenti: sconto 20% sul prezzo di listino ufficiale del Fornitore;

I corrispettivi sopra indicati si intendono comprensivi di ogni e qualunque pagamento, onere o spesa, incontrato dal Fornitore per l'adempimento del contratto.

E' esclusa la revisione dei prezzi.

Art. 9 PAGAMENTO

Il corrispettivo pattuito di cui al precedente art. 8 sarà corrisposto dalla Fondazione al Fornitore a consuntivo mensile per i servizi effettivamente eseguiti, previa verifica del corretto addebito, con pagamento a 60 giorni vista regolare fattura emessa.

Il pagamento sarà effettuato, previa verifica di regolarità amministrativa, esclusivamente per le fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni eseguite.

Gli importi pattuiti di cui sopra saranno pagati dalla Fondazione direttamente al Fornitore, ed è esclusa la cessione del credito a terzi.

Il Fornitore dichiara di essere informato circa le modalità amministrative che dovranno essere obbligatoriamente rispettate dalla Fondazione per eseguire i pagamenti. In particolare dichiara di essere informato che nessun pagamento potrà essere effettuato dalla Fondazione in assenza di ricezione di regolare fattura elettronica inviata secondo le modalità di cui all'art. 1, c. 209-214 della L. 244/2007 e del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) da utilizzare per l'invio delle fatture è *UFN8U5*. Il CIG da indicare obbligatoriamente sui documenti è **7847951E07**. La Fondazione dichiara di essere soggetta a split payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 in quanto inserita nell'elenco ISTAT di cui alla L.196/2009. Il Fornitore si obbliga inoltre a fornire alla Fondazione ogni documento e dichiarazione si rendessero necessari a seguito di modifiche normative e/o interpretative su norme vigenti, al fine di poter adempiere a tutte le formalità necessarie per l'esecuzione dei pagamenti. Il Fornitore dichiara

di essere inoltre informato che la liquidazione degli importi potrà avvenire esclusivamente a seguito di verifica positiva del DURC secondo le modalità previste dalla Legge.

In relazione agli obblighi previsti dalla L. 136/2010, Il Fornitore dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che il mancato utilizzo del bonifico bancario, postale o degli altri strumenti finanziari atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai rapporti tra le parti costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata Legge, causa di risoluzione del contratto. Il Fornitore dichiara che per l'esecuzione del presente contratto sono dedicati, anche in via non esclusiva, i conti correnti intestati al Fornitore di cui al Modello T allegato.

La Fondazione eseguirà il pagamento sul conto corrente dedicato di cui al **Modello T** che sarà indicato nella fattura del Fornitore.

Il Fornitore si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni variazione dei dati previsti dall'art. 3, comma 7 della L. 136/2010 (estremi del c/c dedicato ed identificativi delle persone delegate ad operare sul conto stesso).

Art. 10 VERIFICHE PERIODICHE DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifiche periodiche di conformità da parte del rup/direttore di esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

E' fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione ai prodotti eventualmente utilizzati dal Fornitore per la manutenzione a valere sul listino prezzi, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Il rup/direttore dell'esecuzione fornirà tempestivo avviso al Fornitore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del Fornitore. Lo stesso, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari.

Nel caso in cui il Fornitore non ottemperi a siffatti obblighi, le spese saranno trattenute d'ufficio dal corrispettivo dovuto allo stesso Fornitore.

La Fondazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Art. 11 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La Fondazione emette una attestazione di regolare esecuzione non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione che contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del responsabile del procedimento;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 12 PENALI

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura del servizio rispetto a quanto stabilito nel Capitolato, o in caso di mancata rispondenza delle attività o delle forniture alle specifiche richieste e/o alle normative di riferimento, comprese quelle in materia di ambiente e/o salute e sicurezza, la Fondazione, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applicherà

alla ditta appaltatrice delle penali comprese tra l'1 (uno) per mille e il 10 (dieci) per cento del valore totale del contratto aggiudicato. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il rup/direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Direttore della Fondazione propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Fondazione, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso il Fornitore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Al Fornitore è fatto espresso divieto di cessione del presente contratto a terzi.

Al Fornitore è fatto espresso divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 14 RECESSO

La Fondazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte del Fornitore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi al Fornitore tramite pec. In tal caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà venir risolto di diritto dalla Fondazione, previa diffida al Fornitore, ai sensi dell'art. 1453 s.s. e 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a. frode nella esecuzione dell'appalto;
- b. mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente contratto;
- c. manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- e. interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- f. reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- g. cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste
- h. utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- i. concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- j. inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- k. ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Fondazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, potrà risolvere il contratto.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la Fondazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Fornitore, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Fornitore, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Fondazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Si applicano altresì tutte le clausole di risoluzione, recesso e decadenza previste nel Dlgs. n. 50 del 2016 s.m.i.

Art. 16 SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 17 NUOVE CONVENZIONI CONSIG

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la Fondazione si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

La Fondazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso la Fondazione provvederà a corrispondere al Fornitore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 18 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE ETICO

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice Etico", vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto. Il Fornitore, dunque, si impegna, anche e per conto dei propri dipendenti e collaboratori, nei rapporti con la Fondazione, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico approvato dalla stessa, reperibile sul sito istituzionale della Fondazione (<http://www.teatroverdi-trieste.com/it/regolamenti>), accettandone integralmente tutti i termini e condizioni che dichiara di conoscere ed approvare.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Codice Etico".

Art. 19 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolubili in sede di mediazione o conciliazione, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria.

Il Foro competente è quello di Trieste.

Art. 20 COMPLIANCE

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare:

- il Piano anticorruzione e gli atti allegati ad esso e pubblicato sul sito della Fondazione in base alla legge 190 del 2012 s.m.i.;
- L'informativa ai sensi della privacy per il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679 del 2016 s.m.i.

Letto, confermato, sottoscritto a Trieste il _____ 2019.

FIRMATO DIGITALMENTE

Per il Fornitore
Il Legale Rappresentante
(_____)

Per la Fondazione
Il Sovrintendente
(Stefano Pace)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, sono espressamente approvati gli artt. 3 (obblighi specifici), 4 (ulteriori obblighi a carico del fornitore, responsabilità del fornitore e diritti della Fondazione), 7 (durata del contratto), 12 (penali), 13 (divieto di cessione del contratto e subappalto), 14 (recesso), 19 (controversie).

Per il Fornitore
Il Legale Rappresentante
(_____)

Per la Fondazione
Il Sovrintendente
(Stefano Pace)